



ATTO COSTITUTIVO

STATUTO

RICONOSCIMENTO GIURIDICO

REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

BOLOGNA GIUGNO 2000

**ATTO COSTITUTIVO DELLA
“ASSOCIAZIONE EMILIANA CENTRI AUTONOMI –
A.E.C.A.” CON SEDE IN BOLOGNA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1973 millenovecentosettantatre, questo giorno di mercoledì 10 dieci del mese di gennaio.

In Bologna Via S. Stefano 30/2.

Avanti a me Dottor VISCARDO BONOLI Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si sono costituiti i signori:

RIZZINI don FELICE nato a Villa Cogozzo ora Villa Carcina (Brescia) il 23 giugno 1922, domiciliato a Bologna Via Jacopo della Quercia 1, quale Direttore del Centro di Addestramento CNOS FAP – Istituto Salesiano con sede in Via Jacopo della Quercia 1, Bologna.

BONOLI don ANTONIO nato a Faenza il 10 giugno 1938, domiciliato a Lugo Via Provinciale Bagnara 18, quale Direttore del Centro Formazione Professionale COLONIA ORFANI DI GUERRA, con sede in Lugo, Villa S. Martino.

PIGINI don LAMBERTO nato a Castelfidardo il giorno 11 gennaio 1924, domiciliato a Recanati Via Cavour 4, quale Presidente dell'OSFIN – Opera S. Filippo Neri con sede in Ravenna e per i Centri di Rimini e Ravenna.

ROCCHI don MARIO nato a Montecreto (Modena) il 23 agosto 1913, domiciliato a Modena Via Tamburini 96, quale Direttore dei centri C.F.P. E.D.S.E.G. – Ente Diocesano per la salvezza e l'educazione della gioventù – Città dei Ragazzi, con sede in Modena e con sede in Montefiorino.

PEDRONI don NELLO nato a Pavullo nel Frignano il 22 ottobre 1912, domiciliato a Zocca (Modena), frazione Ciano, quale Direttore del C.A.P. – E.D.S.E.G. – Ente Diocesano per la salvezza e l'educazione della gioventù, con sede in Ciano di Zocca.

CASTELLANI GIORGIO nato a Ronco all'Adige (Verona) il 18 ottobre 1944 domiciliato a Ferrara Via Mons. Bovelli 3, quale Direttore dell'Associazione Nazionale Opere don Calabria – Centro Formazione Professionale CITTA' DEL RAGAZZO, con sede in Ferrara Via Comacchio 346.

VECCHI MARIA BEATRICE, in religione Suor Nazarena, nata a S. Giovanni in Persiceto il 2 giugno 1911, domiciliata ivi in Via Giulio Cesare Croce 40, quale Direttore del Centro Addestramento O.R.A.L. – Opera Religiosa Assistenza Lavoratrici, con sede in S. Giovanni in Persiceto.

SCARALE don MATTEO nato a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 22 agosto 1920, domiciliato a Ravenna Via Alberoni 6, quale Direttore del Centro Formazione Professionale CNOS FAP – Istituto Salesiano, con sede in Ravenna.

LORENZO don LUIGI nato a Frignano (Modena) il giorno 11 giugno 1935, domiciliato a Borgonuovo Val Tidone (Piacenza) Via Cavallotti 7, quale Direttore del C.F.P. – Opera don Orione, con sede in Borgonuovo Val Tidone (Piacenza).

VECCHI don LUIGI nato a Loro Piceno (Macerata) il 20 aprile 1928, domiciliato a Forlì Via Episcopio Vecchio 9, quale Direttore del CNOS FAP – Istituto Salesiano, con sede in Forlì.

ALUNNO don LUIGI nato a Montottone (Ascoli Piceno) il 3 gennaio 1924, domiciliato a Copparo, frazione Cesta, quale Direttore del Centro Professionale S. Giuseppe C.E.S.T.A., con sede in Copparo, frazione Cesta.

Comparenti cittadini italiani della cui personali identità io Notaio sono certo, i quali, avendo i requisiti di legge, rinunciano di accordo fra loro e con me all'assistenza dei testimoni in questo atto.

I signori comparenti dichiarano di costituire e con l'atto presentato costituiscono la "ASSOCIAZIONE EMILIANA CENTRI AUTONOMI – A.E.C.A.", con sede in Bologna Via Jacopo della Quercia 1.

Per quanto riguarda gli scopi dell'Associazione e le norme che regolano la medesima, i signori comparenti fanno riferimento allo statuto composto di 15 (quindici) articoli*, nonché delle norme transitorie, che dichiarano di conoscere e di accettare articolo per articolo e nel suo complesso, Statuto che si unisce a questo atto in allegato A, omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti medesimi.

I signori don Felice Rizzini, padre Luigi Alunno e don Mario Rocchi, vengono delegati ad introdurre nel presente atto e nell'allegato Statuto quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero comunque richieste dalle Competenti autorità, anche in sede di riconoscimento dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho redatto questo atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

E così pubblicato viene dai medesimi e da me Notaio firmato a norma di legge.

Consta di due fogli scritti da persone di mia fiducia ed in parte di mia mano per quattro pagine e tredici righe della quinta.

F.to don Rizzini Felice

“ Antonio Bonoli

“ Pigini Lamberto

“ don Rocchi Mario

“ don Pedroni Nello

“ Giorgio Castellani

“ Vecchi Maria Beatrice (Suor Nazarena)

“ don Scarale Matteo

“ don Lorenzo Luigi

“ don Vecchi Luigi

“ don Alunno Luigi

“ VISCARDO BONOLI Notaio

*= L'ATTUALE STATUTO, MODIFICATO NEL 1997, E' COMPOSTO NON PIU' DI 15 ARTICOLI, BENSÌ DI 25 (ndr)

(Allegato “A” al n. 9521/4897 di rep.not.)

**STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
EMILIANO-ROMAGNOLA DI CENTRI
AUTONOMI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE – A.E.C.A.**

.....

TITOLO I

PREAMBOLO – DENOMINAZIONE PRINCIPI ISPIRATORI

ART. 1 – PREAMBOLO

1. L'Associazione Emiliana Centri Autonomi - A.E.C.A. – costituita con atto Dr. Viscardo Bonoli in data 10 gennaio 1973 registrato a Bologna il 22 gennaio 1973 n. 4376, rinnova il proprio statuto, da ultimo modificato con delibera 6 luglio 1984, in conformità agli originali principi ispiratori ed in coerenza con la propria tradizione operativa.

ART. 2 – DENOMINAZIONE – NATURA – PRINCIPI ISPIRATORI

1. L'Associazione assume la nuova denominazione "Associazione Emiliano – Romagnola di Centri Autonomi di Formazione Professionale – A.E.C.A.”.
2. Essa riunisce Enti gestori di centri di formazione professionale operanti nella Regione Emilia Romagna aventi come finalità istituzionali la promozione umana, civile e cristiana dei lavoratori mediante proposte formative di sviluppo integrale della persona attuate mediante la loro formazione professionale.
3. L'Associazione, riconoscendo la validità delle proposte formative perseguite dagli Enti associati, intende sostenere e favorire le iniziative di formazione professionale da essi autonomamente programmate e gestite prestando loro l'assistenza necessaria ed assumendone, quando necessario, la rappresentanza.
4. Si propone di dare il proprio contributo agli Organi legislativi e amministrativi della Regione Emilia-Romagna e agli Enti delegati in ordine alla formazione professionale, perché i principi di partecipazione democratica e di rispetto del pluralismo delle proposte formative trovino concreta applicazione.
5. Si propone inoltre di prestare tutta l'assistenza necessaria ai Centri perché siano sempre più rispondenti alle esigenze espresse dal mondo del lavoro, nella fedeltà ai principi istituzionali dei loro enti promotori.
6. L'Associazione, in via sussidiaria e strumentale, per il conseguimento dei predetti fini istituzionali potrà attuare prestazioni di servizi inerenti alla formazione e all'orientamento professionale, anche mediante autonome iniziative nel campo della formazione professionale, programmate e gestite direttamente dalla propria Sede Regionale.
7. L'Associazione non ha fini di lucro.

ART. 3 – SEDE

1. L'Associazione ha sede in Bologna, Via Bigari 3, identificata anche come Sede Regionale. Il trasferimento della sede in altra Via o luogo del medesimo Comune non implica modificazione statutaria.
2. Possono essere costituite sedi secondarie.

ART. 4 – ATTIVITA'

1. Nell'ambito dei principi di cui agli artt. 1) e 2), e ferma restando la più ampia autonomia giuridica, patrimoniale ed organizzativa di ogni ente associato, l'Associazione attua i propri fini istituzionali mediante:

A) attività istituzionali di carattere generale e specifiche a servizio degli associati

A tali fini:

a.1) promuove e assume iniziative intese a:

- studiare ed approfondire i problemi relativi alla formazione professionale, in vista di un apporto formativo sempre più rispondente alle esigenze della comunità regionale;
- studiare ed approfondire i problemi connessi con la definizione ed attuazione dei programmi e dei piani di sviluppo comunitario, nazionale, regionale e provinciale aventi ad oggetto la formazione professionale;
- stimolare l'attività degli organi legislativi e amministrativi della Regione Emilia Romagna e degli enti delegati per la formazione professionale anche attraverso la presentazione di pareri e proposte su progetti di normativa statale e regionale, nonché sugli atti amministrativi interessanti il settore;

a.2) partecipa, aderisce e/o promuove forme associative a carattere locale, nazionale o internazionale i cui scopi siano in tutto o in parte affini o complementari a quelli dell'A.E.C.A. e comunque utili o necessari al raggiungimento degli scopi sociali;

a.3) svolge attività di rappresentanza sindacale in favore dei propri associati su espresso mandato di questi;

a.4) fornisce ai centri degli enti associati assistenza e consulenza ai fini del miglioramento della loro organizzazione e struttura, della qualità delle attività formative e della loro economicità;

a.5) promuove iniziative rivolte al personale dei centri degli enti associati per favorirne l'attività e la migliore qualificazione;

a.6) svolge attività dirette all'elevazione morale, culturale e professionale dei partecipanti ai centri associati;

a.7) organizza convegni, promuove ricerche, studi, attività di transizione al lavoro e di formazione, anche su richiesta degli associati, per il miglioramento del livello qualitativo del sistema della formazione professionale complessivamente inteso;

a.8) sulla base di preliminari intese con gli associati interessati, presenta proposte di intervento coordinato, aventi ad oggetto la realizzazione di progetti formativi promossi e finanziati dalle competenti Istituzioni, pubbliche e private, ed in particolare dalla Regione Emilia Romagna, dal Ministero del Lavoro e dall'Unione Europea; stipula gli atti inerenti, assume la realizzazione dei progetti approvati, di cui concorda l'esecuzione mediante convenzioni con gli associati;

a.9) assume diretti e autonomi impegni, sia nei confronti degli enti pubblici e privati, sia dei propri associati convenzionati, svolgendo funzioni di servizio amministrativo e gestionale, espletando attività di progettazione, coordinamento, consulenza, monitoraggio, controllo e rendicontazione e compiendo ogni altra attività comunque utile all'esito di programmi e progetti di formazione professionale;

B) Attività verso terzi

- b.1) assume l'incarico di ente promotore e gestore di progetti e/o programmi volti alla realizzazione di azioni formative mediante intese anche con soggetti non associati e aventi ad oggetto l'attuazione di progetti innovativi, sperimentali e di accompagnamento ad attività formative, per lo sviluppo della collaborazione fra scuola, formazione professionale e impresa e per altre analoghe iniziative di collaborazione con organismi civili ed ecclesiali;
 - b.2) svolge attività di consulenza nel campo della formazione professionale a vantaggio di soggetti non associati, pubblici e privati;
 - b.3) compie ogni altra attività consentita dalla legge e non in contrasto con il proprio Statuto e regolamento.
- 2. Le iniziative e gli incarichi di cui al punto B) dovranno rientrare nelle finalità e principi dettati dal presente statuto, non essere in contrasto o in concorso con quelle degli associati e per quanto utile e/o possibile saranno realizzate avvalendosi degli stessi. Dovranno inoltre essere minoritari rispetto a quelli rivolti agli associati, essere finalizzati esclusivamente a sostenere gli scopi primari dell'Associazione e comunque attuati nel rispetto delle finalità non lucrative della stessa.
 - 3. Con apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea degli associati saranno dettagliatamente disciplinate modalità e forme delle attività menzionate, con particolare riferimento ai contenuti delle convenzioni tra A.E.C.A. ed associati le quali saranno ispirate ai principi associativi e di solidarietà, mutualità e reciprocità.
 - 4. Eventuali utili derivanti all'Associazione dalle attività di servizi menzionate saranno totalmente ed esclusivamente destinate per i fini istituzionali della stessa.

TITOLO II

ASSOCIATI – AMMISSIONE – OBBLIGHI – ESCLUSIONE

ART. 5 – AMMISSIONE ASSOCIATI

1. Oltre agli associati come individuati all'atto di approvazione del presente Statuto in data 4 marzo 1997 n. 9521/4897 di rep.not. a rogito Sassoli Dr. Giovanni Battista, Notaio in Bologna, possono far parte dell'Associazione altri soggetti gestori di Centri di formazione operanti nella Regione Emilia Romagna che dichiarino di accettarne lo statuto ed in particolare i principi ispiratori come indicati agli articoli 1) e 2) del medesimo.
2. Gli enti che intendono essere ammessi come associati devono presentare domanda dalla quale risulti la denominazione o ragione sociale dell'Ente gestore del Centro, l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti dell'A.E.C.A..
3. La domanda, dovrà essere corredata da:
 - a) una copia dello statuto o corrispondente atto istitutivo dell'ente gestore, da cui risultino natura, finalità e rappresentanza del medesimo;
 - b) l'ultimo bilancio o resoconto economico adottato nelle forme previste dall'ordinamento dell'Ente;
 - c) provvedimento o atto costitutivo del/dei Centri di formazione, con una relazione descrittiva della struttura organica, delle attrezzature e beni strumentali nonché delle attività svolte nell'ultimo esercizio;
 - d) determinazione assunta nelle forme di statuto e/o di legge con la quale viene approvata la partecipazione all'Associazione e la nomina del delegato a rappresentare l'ente in seno alla medesima;
 - e) ogni altro documento che venga richiesto dal Consiglio Direttivo;
4. Non potranno comunque essere associati i soggetti che siano incorsi in censure che, a giudizio del Consiglio Direttivo, contrastino con la natura dell'attività pedagogica e sociale della formazione professionale.
5. L'ammissione di nuovi associati è disposta dal Consiglio Direttivo il quale ne darà tempestiva comunicazione all'Assemblea per la ratifica.
6. Il Consiglio non è tenuto a comunicare al richiedente i motivi dell'eventuale non accoglimento della domanda di ammissione.

Art. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. La qualità di associato attribuisce allo stesso diritti e facoltà di partecipare attivamente all'Associazione e di usufruire delle iniziative, attività, prestazioni, servizi e benefici nelle forme e modi previsti dallo statuto e dalle norme regolamentari.
2. In particolare l'associato ha diritto di partecipare all'assemblea, all'elezione delle cariche sociali e di accedere alle medesime.
3. Gli associati sono obbligati a:
 - a) osservare il presente statuto nonché le disposizioni ed i regolamenti previsti o comunque adottati in esecuzione del medesimo, le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;

- b) concorrere al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività dell'Associazione nelle forme e modi stabiliti dagli organi della stessa;
- c) versare nei termini fissati dal Consiglio Direttivo l'importo della quota sociale annua;
- d) adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti degli enti promotori di programmi e progetti di formazione professionale con l'osservanza delle relative norme comunitarie, nazionali e regionali;
- e) adempiere puntualmente agli oneri e obblighi assunti nei confronti dell'Associazione in base a convenzioni aventi ad oggetto la realizzazione coordinata di interventi formativi finanziati con fondi pubblici e privati per il tramite dell'A.E.C.A..

Art. 7 – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. La qualità di associato può venir meno, oltre che nei casi di legge, anche per recesso, decadenza ed esclusione.
2. L'associato ha facoltà di recesso purché non abbia in corso obblighi convenzionali con l'A.E.C.A. o nei confronti di altro organismo cui l'A.E.C.A. partecipa.
3. Il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata diretta al Presidente dell'Associazione quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale ed avrà effetto, sempre che non sussistano motivi ostativi, che saranno valutati dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, con la presa d'atto del Consiglio medesimo. Del recesso sarà data comunicazione all'assemblea.
4. L'associato decade dalla sua qualità, qualora abbia perduto i requisiti per far parte dell'Associazione e in particolare:
 - ove sia incorso in censure che a giudizio del Consiglio Direttivo siano contrastanti con la natura dell'attività pedagogica e sociale della formazione professionale;
 - qualora sia venuta meno nel proprio oggetto sociale l'attività di formazione professionale svolta attraverso centri di formazione, ovvero non sia comunque più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
5. La decadenza viene motivatamente dichiarata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
6. L'associato potrà essere escluso con motivata delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - a) per grave inosservanza delle disposizioni di cui allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) per gravi inadempienze agli obblighi sociali;
 - c) per gravi inadempienze agli obblighi assunti nelle convenzioni concluse con l'A.E.C.A. ai fini dell'attuazione di progetti, programmi o altre attività rientranti negli scopi dell'Associazione;
 - d) ove danneggi moralmente e/o materialmente l'Associazione od anche orienti la propria attività secondo principi e modalità contrastanti con i motivi ispiratori e le finalità dell'Associazione stessa;
7. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea contenenti provvedimenti di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata all'associato, il quale può ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto a risarcimento di danni, ma soltanto alla reintegra nella qualità di associato.
8. Il venire meno della qualità di associato per recesso, decadenza od esclusione non comporta diritto ad alcun rimborso per quote sociali.

TITOLO III

PATRIMONIO

ART. 8

- 1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote sociali, la cui entità è fissata annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e contributi straordinari richiesti agli associati;
- b) beni mobili o immobili di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti ed in qualsiasi altro modo pervengano all'Associazione;
- c) contributi e sovvenzioni da qualsiasi soggetto ad essa erogati ed a qualsiasi titolo;
- d) entrate per rimborsi, o compensi conseguenti all'attività di coordinamento, consulenza, monitoraggio, controllo e rendicontazione a favore dell'associato;
- e) compensi per attività di formazione, studio e progettazione svolte nell'ambito dei propri fini istituzionali e senza fini di lucro direttamente dall'Associazione;
- f) ogni altra entrata che concorra all'attivo sociale.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente
 - il Collegio dei Revisori dei Conti
 - il Collegio dei Probiviri

CAPO I
ASSEMBLEA

ART. 10

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati i quali vi partecipano mediante il proprio rappresentante legale o un suo delegato.
2. E' ammessa la possibilità di delega ad altro associato, purché non appartenente al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori o sia dipendente dell'Associazione. Ciascun associato non può ricevere più di una delega.
3. All'Assemblea partecipano senza diritto di voto i Direttori dei Centri di Formazione degli Enti Associati, nonché il Coordinatore Regionale dell'Associazione con funzioni consultive e di segretario della stessa. L'assemblea può avvalersi della competenza di esperti che partecipano alle sedute con funzioni consultive.
4. L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. E' compito dell'assemblea ordinaria:
 - a) approvare l'indirizzo e la programmazione di tutta l'attività dell'Associazione;
 - b) eleggere il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, designandone anche i rispettivi Presidenti;
 - d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuali;
 - e) approvare la quota associativa annuale;
 - f) ratificare l'ammissione di nuovi soci deliberata dal Consiglio;
 - g) decidere in merito all'esclusione e decadenza degli associati;
 - h) approvare i regolamenti interni e le loro variazioni;
 - i) stabilire l'ammontare dei compensi o rimborsi eventualmente spettanti ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
1. deliberare l'adesione ad associazioni, consorzi ed organismi in genere, a carattere permanente che abbiano scopi simili a quelli dell'Associazione, nominando i propri rappresentanti in seno ai medesimi;
2. l'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci, preventivo, e – entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre – consuntivo, nonché tutte le volte che il Presidente, il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. E' compito dell'assemblea straordinaria:
 - a) deliberare le modifiche dello statuto e quant'altro previsto per legge;
 - b) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 23.

ART. 13 – CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, sarà effettuata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata inviata agli associati almeno venti giorni prima della riunione.
2. Per comprovate ragioni di urgenza, il termine di avviso di convocazione potrà essere ridotto a giorni 7 e la convocazione potrà avvenire con ogni mezzo utile certificabile.
3. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
4. L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la costituzione è valida quando sia presente o rappresentato per delega almeno 1/3 degli associati.
6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno tre quarti degli associati.
7. In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide anche senza espletamento preventivo delle formalità di convocazione, qualora siano rappresentati o presenti tutti i soci ed il Collegio dei Revisori dei Conti. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 14 – VOTAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di voto gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e che risultino ammessi a far parte dell'Associazione a tutto il giorno fissato per la seduta dell'Assemblea medesima.
2. Agli associati che gestiscono più Centri di Formazione spetta un voto per ogni Centro, con un massimo di tre.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea costituita ai sensi dell'articolo precedente, sono prese a maggioranza dei voti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CAPO II CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 – COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, eletti dall'Assemblea fra i delegati degli associati. Tra di essi sono compresi il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente. L'Assemblea, prima della votazione per la nomina dei Consiglieri, dovrà decidere, a maggioranza dei presenti, il numero dei suoi componenti.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni l'Assemblea provvede entro due mesi ad eleggere il nuovo componente.

ART. 16 – COMPITI E POTERI

1. IL Consiglio è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria non riservati dallo Statuto all'Assemblea, e li esercita nell'ambito e secondo gli indirizzi generali stabiliti da quest'ultima.

Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, nelle forme, modi e tempi previsti;
- b. redigere i bilanci, le relazioni annuali e le proposte per la destinazione dei risultati dell'esercizio;
- c. compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. determinare l'importo delle quote associative annuali o i contributi straordinari da parte degli associati, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- e. determinare e definire il trattamento economico-normativo del personale nonché l'organizzazione degli uffici tenuto conto dell'eventuale contrattazione collettiva del settore;
- f. approvare progetti e programmi per la formazione professionale e disporre l'esecuzione così come previsto all'articolo 4, deliberando anche i correlativi atti, provvedimenti e convenzioni.

Al riguardo stabilisce in particolare gli elementi economico-finanziari ed i compensi spettanti all'A.E.C.A. per speciali prestazioni svolte in favore degli associati o di terzi.

- g. deliberare l'adesione o la partecipazione ad associazioni temporanee, consorzi o ad altre forme organizzative similari, finalizzate alla partecipazione a gare e concorsi di progettazione e/o all'esecuzione di progetti e programmi di formazione e studio, nominando i propri rappresentanti in seno alle medesime e concedendo le garanzie che si rendessero necessarie per il loro funzionamento;
- h. deliberare su tutte le altre materie di gestione che non siano di competenza dell'Assemblea degli associati;
- i. conferire procure e mandati particolari, con eventuali poteri di firma ad associati e/o dipendenti;
- l. delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega con apposito provvedimento il quale identificherà natura delle attribuzioni e poteri, modalità di esercizio e durata degli stessi;
- m. nominare il Coordinatore Regionale dell'Associazione le cui funzioni operative saranno individuate nel Regolamento di cui all'art. 22;

- n. verificare periodicamente, su relazione del Presidente, l'attività della Sede Regionale e l'amministrazione dei contributi e finanziamenti erogati all'Associazione.

ART. 17 – CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, almeno una volta ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga utile, ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. Le adunanze sono valide qualora intervenga la maggioranza dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo lettera semplice da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax trasmessi almeno il giorno antecedente l'adunanza.
2. In ogni caso le sedute saranno valide senza espletamento preventivo delle descritte formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio, il Coordinatore Regionale dell'Associazione ed il Collegio dei Revisori.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di questioni nelle quali siano interessati personalmente Consiglieri, Revisori o Soci, oppure loro parenti entro il terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

ART. 18 – FUNZIONAMENTO

1. IL Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Alle riunioni del Consiglio prende parte, con diritto di parola ma non di voto, il Coordinatore Regionale dell'Associazione il quale assume la funzione di Segretario del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio può avvalersi della competenza di esperti che partecipano alle sedute con funzioni consultive.

CAPO III PRESIDENTE

ART. 19

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto. Dopo due votazioni consecutive nelle quali nessun candidato abbia raggiunto il numero sufficiente di voti per l'elezione, si procederà al ballottaggio fra i due candidati con maggiori voti a favore.
2. Il Presidente ha la firma, la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione anche di fronte ai terzi e può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio direttivo fissandone l'ordine del giorno e vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni. Cura i rapporti esterni dell'Associazione. E' autorizzato a riscuotere da amministrazioni pubbliche e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Congiuntamente ad un Consigliere all'uopo designato dal Consiglio Direttivo, può firmare e girare cambiali, assegni e vaglia cambiari, disporre prelevamenti da conto corrente di corrispondenza anche

mediante assegni bancari, all'ordine proprio e di terzi, nonché procedere all'emissione degli ordini di pagamento.

3. In caso di urgenza può assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo. In questo caso l'operato del Presidente dovrà essere ratificato nella prima riunione del Consiglio.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 20

1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, eletti dall'assemblea anche fra non associati. Il Presidente del Collegio è designato dall'Assemblea.
2. I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. I Revisori, anche singolarmente, controllano l'attività dell'Associazione per assicurarne la legittimità; accertano la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del rendiconto amministrativo alle scritture contabili, redigono una relazione annuale di bilancio e svolgono ogni altro adempimento previsto dallo Statuto.
4. Ai Revisori sono trasmesse le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Essi partecipano alle relative sedute senza diritto di voto.
5. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni quadrimestre, provvedendo a verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente.

CAPO V
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 21

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri nominati dall'Assemblea tra persone estranee all'Associazione. Tra di esse l'Assemblea elegge il presidente del Collegio.
2. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non hanno diritto ad alcuna retribuzione.
3. L'Associazione e gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto, nei regolamenti o derivanti da deliberazioni assunte dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto – a pena di decadenza – nel termine di 30 giorni dalla determinazione oggetto della controversia, salvo diverso termine indicato dalla legge o dallo Statuto.
4. I Probiviri decidono quali Arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

CAPO VI
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO:
RINVIO AL REGOLAMENTO

ART. 22

1. L'organizzazione dell'Associazione, le attività e iniziative operative della Sede Regionale nonché le funzioni di coordinamento sono disciplinate da apposito regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea degli associati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 23 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione dovrà essere destinato ad altro Ente o Associazione aventi analoghe finalità nel campo della Formazione Professionale.

ART. 24 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile e dalle altre disposizioni legislative.

(REGIONE EMILIA ROMAGNA – GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 000469 BOLOGNA 03/12/1999)

(Prot. IAL/99/77)

**RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL
CODICE CIVILE, DELLA PERSONALITA' GIURIDICA
DELL'ASSOCIAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA DI
CENTRI AUTONOMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
– A.E.C.A., CON SEDE IN BOLOGNA.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Preso atto:

- Dell'istanza del 7 ottobre 1999, presentata dal sig. Antonio Bonoli in qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di Formazione Professionale – A.E.C.A., con sede in Bologna, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della medesima;
- Dell'atto costitutivo dell'Associazione redatto il 10 gennaio 1973 in Bologna dal Dott. Viscardo Bonoli, notaio in Bologna, al n. 29703/15890 di repertorio, registrato a Bologna il 22 gennaio 1973 al n. 4376, ed il relativo statuto, così come modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'ente in data 4 marzo 1997, come da atto redatto in pari data dal Dott. Giovanni Battista Sassoli, Notaio in Bologna, rep. N. 9521/4897, registrato a Bologna l'11 marzo 1997 al n. 3312 Serie 1 A, dal quale si evincono gli scopi e la struttura organizzativa dell'Associazione;

Rilevato che l'Associazione non ha finalità di lucro e ha i seguenti scopi:

- Riconoscendo la validità delle proposte formative perseguite dagli enti associati, intende sostenere e favorire le iniziative di formazione professionale da essi autonomamente programmate e gestite prestando loro l'assistenza necessaria ed assumendone, quando necessario, la rappresentanza;
- Si propone di dare il proprio contributo agli Organi legislativi e amministrativi della Regione Emilia - Romagna e agli Enti delegati in ordine alla formazione professionale, perché i principi di partecipazione democratica e di rispetto del pluralismo delle proposte formative trovino concreta applicazione;
- Si propone inoltre di prestare tutta l'assistenza necessaria ai Centri perché siano sempre più rispondenti alle esigenze espresse dal mondo del lavoro, nella fedeltà ai principi istituzionali dei loro enti promotori;

Constatato che il patrimonio dell'Associazione, così come rileva dall'art. 8 dello Statuto, è costituito da:

- a) Quote sociali, la cui entità è fissata annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e contributi straordinari richiesti agli associati;
- b) Beni mobili o immobili di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti ed in qualsiasi altro modo pervengano all'Associazione;
- c) Contributi e sovvenzioni da qualsiasi soggetto ad essa erogati ed a qualsiasi titolo;
- d) Entrate per rimborsi, o compensi conseguenti all'attività di coordinamento, consulenza, monitoraggio, controllo e rendicontazione a favore dell'Associato;
- e) Compensi per attività di formazione, studio e progettazione svolte nell'ambito dei propri fini istituzionali e senza fini di lucro direttamente dall'Associazione;
- f) Ogni altra entrata che concorra all'attivo sociale;

Verificato che la dotazione patrimoniale iniziale, così come risulta dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario della Associazione che è stata presentata a corredo dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica, è idonea al perseguimento delle finalità statutarie;

Preso atto che le finalità dell'Associazione si esauriscono nell'ambito della Regione Emilia-Romagna e che la stessa opera in materia di Formazione Professionale, fornendo supporto all'attività degli organi istituzionalmente competenti in tale settore;

Ritenuta pertanto l'opportunità di disporre il riconoscimento della personalità giuridica della Associazione;

Dato atto:

- Del parere favorevole del Direttore Generale degli Affari Istituzionali e Legislativi Dott.ssa Filomena Terzini, relativo alla legittimità del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonché della delibera della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995;
- Del parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Autonomie locali Dott.ssa Francesca Paron relativo alla regolarità tecnica del presente decreto, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, nonché della succitata delibera di Giunta;

Visti l'art. 12 del codice civile, l'art. 14 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e l'art. 4 della L.R. 23 novembre 1987, n. 35;

Su proposta dell'Assessore competente in materia di Lavoro. Formazione. Scuola e Università;

DECRETA

Art. 1

E' riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 del Codice civile, la personalità giuridica della Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di Formazione Professionale – A.E.C.A.", con sede in Bologna.

Art. 2

E' approvato lo statuto dell'Associazione nel testo, composto da n. 24 articoli, allegato all'atto costitutivo della Associazione redatto il 4 marzo 1997 in Bologna dal Dott. – Giovanni Battista Sassoli, notaio in Bologna, rep. N. 9521/4897, registrato a Bologna l'11 marzo 1997 L N. 3312 Serie 1 A.

Art. 3

La sede della Associazione è fissata nel Comune di Bologna.

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna.

Il Presidente
Vasco Errani

**REGISTRAZIONE PRESSO
IL
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

Si certifica che al n° 848 pagina 138 volume VI del Registro delle Persone Giuridiche, tenuto presso questo Tribunale, risulta iscritto in data 25/12/1999

L'Ente "Associazione Emiliano – Romagnola di Centri Autonomi di Formazione Professionale – A.E.C.A.

Riconosciuto con D.P.R.E.R. del 03/12/1999

Avente come legale rappresentante Antonio Bonoli

Nato a Faenza (RA) il 10/06/1938

Bologna, lì 24/12/1999